



Decreto Presidente Giunta n. 135 del 03/05/2012

A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo

Settore 1 Assist.sociale, programmazione e vigilanza sui servizi sociali

Oggetto dell'Atto:

ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI NEI CONFRONTI DEGLI AMBITI TERRITORIALI C2 E C3 - ART. 47 DELLA LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2007 N. 11 - AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 830 E N. 831 DEL 30 DICEMBRE 2011. NOMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA

IL PRESIDENTE

PREMESSO che

- (a) la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 di modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione ha inciso sia sull'esercizio delle funzioni amministrative, sia sulla potestà legislativa riservata alle Regioni;
- (b) il novellato articolo 117 della Costituzione ha trasferito la materia delle politiche sociali alla potestà legislativa residuale delle Regioni con l'unico limite statuito dal secondo comma, lettera m), del prefato articolo 117 Cost. che riserva alla legislazione statale la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale";
- (c) alla luce della riforma del titolo V della Costituzione, la Regione, con legge 23 ottobre 2007, n. 11, ha innovato il sistema integrato di interventi e servizi sociali avviato a seguito della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- (d) la legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11, ispirandosi ai principi della Costituzione, della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, della Carta sociale europea e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, disciplina la programmazione e la realizzazione di un sistema organico di interventi e servizi sociali;
- (e) gli artt. 8 e 10 della legge regionale n. 11/2007 disciplinano, rispettivamente, i compiti della Regione e dei Comuni;
- (f) l'art. 21 della legge regionale n. 11/2007 disciplina il Piano di Zona di ambito territoriale, quale strumento di programmazione e coordinamento, da adottare nel rispetto del Piano Sociale Regionale, di cui all'art. 20 della stessa legge regionale n. 11/2007;
- (g) l'art. 47 della legge regionale n. 11/2007 disciplina l'esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione nei confronti degli enti locali, in presenza di accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni conferite, con grave pregiudizio per la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali;
- (h) il comma 2 del succitato art. 47, in particolare, prevede che l'esercizio del potere sostitutivo riguarda gli enti locali che non hanno adempiuto alle disposizioni di cui agli articoli 10 e 21 e gli enti locali che non assicurano, come responsabili preposti alla gestione dei servizi, il rispetto della carta dei servizi da parte dei soggetti erogatori;
- (i) il Titolo VIII della legge regionale n. 11/2007 disciplina le risorse ed il finanziamento del sistema integrato di servizi prevedendo, in particolare, l'istituzione del Fondo Sociale Regionale;
- (j) ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 2002 n. 7, nei bilanci degli enti locali le entrate e le spese relative a finanziamenti regionali sono classificate secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale, idonei a consentire il controllo sulla destinazione di tali risorse ed il consolidamento con la spesa regionale;
- (k) con deliberazione n. 694 del 16 aprile 2009 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Sociale Regionale di cui all'art. 20 della legge regionale n. 11/2007, demandando al Dirigente del Settore Assistenza Sociale l'adozione di tutti gli atti consequenziali, ivi compresi gli atti di verifica, monitoraggio e controllo, nonché gli atti per la predisposizione della documentazione necessaria per la presentazione dei Piani sociali di zona da parte degli Ambiti territoriali;
- (l) il paragrafo 4.5 del Piano Sociale Regionale, al fine di operare una sincronizzazione tra i diversi Piani di zona in maniera che la loro attuazione coincidesse in maniera uniforme con il periodo di vigenza dello stesso Piano Sociale Regionale, disciplina la cosiddetta "fase di transizione", le cui disposizioni di attuazione operativa sono state successivamente approvate dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 1470 del 18 settembre 2009;
- (m) la stessa DGR n. 1470/2009 ha previsto la presentazione dei Piani di Zona entro il 31 dicembre 2009, la cui relativa attuazione aveva inizio il 1° gennaio 2010;
- (n) con decreto n. 871 del 28 ottobre 2009 il Dirigente del Settore Assistenza Sociale ha fornito agli enti locali associati le indicazioni operative per la presentazione dei piani di zona triennali, in applicazione del Piano Sociale Regionale e secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 11/2007 e dalla DGR n. 1470/2009;
- (o) con successivi provvedimenti il Dirigente del Settore Assistenza Sociale, ha ripartito tra gli ambiti territoriali le risorse del Fondo Sociale Regionale per la programmazione delle tre annualità dei

- Piani di Zona conformi al succitato Piano Sociale Regionale;
- (p) con il DD n. 782/2009 si è previsto, in particolare, che le somme ripartite erano da considerarsi quale budget complessivo e pertanto soggette a rimodulazione in relazione a quanto previsto dalla DGR n. 1470/2009.

CONSIDERATO che

- (q) l'Ambito Territoriale C2, pur avendo adottato il Piano di Zona triennale ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 11/2007, del Piano Sociale Regionale di cui alla DGR n. 694/2009 e delle indicazioni operative di cui al decreto dirigenziale n. 871/2009, è ancora sprovvisto del Fondo Unico di Ambito, con grave pregiudizio per la garanzia dei servizi associati dell'Ambito – giusta nota prot. 2011.0558456 del coordinatore dell'Ufficio di Piano dello stesso Ambito Territoriale;
- (r) constatata l'inottemperanza da parte dei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale C2 in merito agli adempimenti disposti dall'articolo 10 della legge regionale n. 11/2007, nonché dal Piano Sociale Regionale di cui alla DGR n. 694/2009 (paragrafo 4.4), con deliberazione n. 592 del 29 ottobre 2011 la Giunta Regionale ha assegnato, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11, all'Ambito Territoriale C2 e, pertanto, a tutti i Comuni afferenti allo stesso Ambito, il termine di 30 giorni – decorrenti dalla notifica dello stesso provvedimento - per provvedere alla costituzione del FUA ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 11/2007, del Piano Sociale Regionale di cui alla DGR n. 694/2009 e delle indicazioni operative di cui al decreto dirigenziale n. 871/2009, con espressa avvertenza che, decorso inutilmente tale termine e verificata la mancata giustificazione del ritardo, la Regione, con provvedimento del Presidente, previa delibera della Giunta, interviene, sentito l'ente locale inadempiente, in via sostitutiva anche attraverso la nomina di un commissario ad acta.

VISTA la deliberazione n. 830 del 30 dicembre 2011 con la quale la Giunta Regionale – preso atto che, decorso il succitato termine dalla notifica della DGR n. 592/2011 a tutti i Comuni afferenti all'Ambito Territoriale C2 (prot. 2011.0839332), alcuna comunicazione in merito è pervenuta da parte degli stessi Comuni - ha disposto di procedere all'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dell'Ambito Territoriale C2 e, pertanto, di tutti i Comuni afferenti allo stesso Ambito, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 della legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11, in ragione della esigenza di garantirvi i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali in relazione alle annualità del Piano di Zona relative alla realizzazione dell'attuale Piano Sociale Regionale.

RILEVATO che

- (s) ai sensi della DGR n. 830/2011 tale intervento sostitutivo interviene con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale, secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 47 della legge regionale n. 11/2007, nominando un commissario ad acta per un periodo di novanta giorni decorrenti dall'effettivo insediamento dello stesso commissario presso tutti i Comuni, salva la possibilità di proroga su richiesta motivata da parte del commissario incaricato;
- (t) ai sensi della stessa DGR n. 830/2011 il commissario ad acta potrà avvalersi di una struttura organizzativa composta al massimo da due dipendenti regionali, anch'essi nominati dal Presidente della Giunta Regionale, ed avrà l'incarico di:
- I - raccogliere le informazioni di natura amministrativo-contabile dei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale C2, in riferimento ai competenti capitoli di spesa ed alle annualità dell'attuale Piano Sociale Regionale, valutare l'effettivo utilizzo ed imputabilità di tutte le risorse impegnate/spese dai Comuni nel suddetto periodo di riferimento, nonché verificare le risorse-servizi da imputare ai relativi periodi di programmazione;
- II - rapportare ai competenti uffici della Giunta Regionale gli esiti delle valutazioni e delle verifiche effettuate, nonché adottare tutti i provvedimenti legati alla costituzione del FUA ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 11/2007, del Piano Sociale Regionale di cui alla DGR n. 694/2009, delle indicazioni operative di cui al decreto dirigenziale n. 871/2009 e di quelle successivamente impartite dai competenti uffici della Giunta Regionale.

- (u) gli oneri derivanti dall'esercizio dei poteri sostitutivi di cui alla stessa DGR n. 830/2011, secondo quanto stabilito dal presente provvedimento, gravano in egual misura sui bilanci dei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale C2.

PRESO ATTO che, decorso il termine di dieci giorni dalla notifica della DGR n. 830/2011 a tutti i Comuni afferenti all'Ambito Territoriale C2 (prot. 2012.0013320), alcuna osservazione è pervenuta all'Amministrazione regionale.

CONSIDERATO, altresì che

- (v) l'Ambito Territoriale C3 non ha ancora adottato il Piano di Zona triennale ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 11/2007, del Piano Sociale Regionale di cui alla DGR n. 694/2009 e delle indicazioni operative di cui al decreto dirigenziale n. 871/2009;
- (w) constatata l'inottemperanza da parte dei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale C3 in merito agli adempimenti disposti dagli articoli 10 e 21 della legge regionale n. 11/2007, nonché dal Piano Sociale Regionale di cui alla DGR n. 694/2009, con deliberazione n. 591 del 29 ottobre 2011 la Giunta Regionale ha assegnato, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11, all'Ambito Territoriale C3 e, pertanto, a tutti i Comuni afferenti allo stesso Ambito, il termine di 30 giorni – decorrenti dalla notifica dello stesso provvedimento - per provvedere all'adozione ed alla trasmissione agli uffici regionali del Piano di Zona ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 11/2007, del Piano Sociale Regionale di cui alla DGR n. 694/2009 e delle indicazioni operative di cui al decreto dirigenziale n. 871/2009, con espressa avvertenza che, decorso inutilmente tale termine e verificata la mancata giustificazione del ritardo, la Regione, con provvedimento del Presidente, previa delibera della Giunta, interviene, sentito l'ente locale inadempiente, in via sostitutiva anche attraverso la nomina di un commissario ad acta.

VISTA la deliberazione n. 831 del 30 dicembre 2011 con la quale la Giunta Regionale – preso atto che, decorso il succitato termine dalla notifica della DGR n. 591/2011 a tutti i Comuni afferenti all'Ambito Territoriale C3 (prot. 2011.0839298), alcuna comunicazione in merito è pervenuta da parte degli stessi Comuni - ha disposto di procedere all'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dell'Ambito Territoriale C3 e, pertanto, di tutti i Comuni afferenti allo stesso Ambito, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 della legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11, in ragione della esigenza di garantirvi i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali in relazione alle annualità del Piano di Zona relative alla realizzazione dell'attuale Piano Sociale Regionale.

RILEVATO che

- (x) ai sensi della DGR n. 831/2011 tale intervento sostitutivo interviene con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale, secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 47 della legge regionale n. 11/2007, nominando un commissario ad acta per un periodo di novanta giorni decorrenti dall'effettivo insediamento dello stesso commissario presso tutti i Comuni, salva la possibilità di proroga su richiesta motivata da parte del commissario incaricato;
- (y) ai sensi della stessa DGR n. 831/2011 il commissario ad acta potrà avvalersi di una struttura organizzativa composta al massimo da due dipendenti regionali, anch'essi nominati dal Presidente della Giunta Regionale, ed avrà l'incarico di:
 - I - raccogliere le informazioni di natura amministrativo-contabile dei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale C3, in riferimento ai competenti capitoli di spesa ed alle annualità dell'attuale Piano Sociale Regionale, valutare l'effettivo utilizzo ed imputabilità di tutte le risorse impegnate/spese dai Comuni nel suddetto periodo di riferimento, nonché verificare le risorse-servizi da imputare ai relativi periodi di programmazione;
 - II - rapportare ai competenti uffici della Giunta Regionale gli esiti delle valutazioni e delle verifiche effettuate, nonché adottare tutti i provvedimenti legati all'adozione ed alla trasmissione agli uffici regionali del Piano di Zona ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 11/2007, dell'art. 10 della stessa legge, del Piano Sociale Regionale di cui alla DGR n. 694/2009, delle indicazioni operative di cui al decreto dirigenziale n. 871/2009 e di quelle successivamente impartite dai competenti uffici della Giunta Regionale.

- (z) gli oneri derivanti dall'esercizio dei poteri sostitutivi di cui alla stessa DGR n. 831/2011, secondo quanto stabilito dal presente provvedimento, gravano in egual misura sui bilanci dei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale C3.

PRESO ATTO che, decorso il termine di dieci giorni dalla notifica della DGR n. 831/2011 a tutti i Comuni afferenti all'Ambito Territoriale C3 (prot. 2012.0013256), alcuna osservazione è pervenuta all'Amministrazione regionale.

RAVVISATA la necessità, alla stregua delle richiamate deliberazioni di Giunta Regionale n. 830 e n. 831 del 30 dicembre 2011, di procedere alla nomina del commissario ad acta dell'Ambito Territoriale C2 e dell'Ambito Territoriale C3 e, pertanto, di tutti i Comuni afferenti agli stessi Ambiti - secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 47 della legge regionale n. 11/2007.

VISTO il curriculum vitae del dr. Luigi Di Marco (note prot. 5293/UDCP/GAB/GAB e prot. 16167/UDCP/GAB/VCG2), in servizio presso la Sezione Regionale di Controllo per la Regione Molise della Corte dei Conti, da cui risulta il possesso di elevati e specifici requisiti di professionalità ed esperienza rispetto all'incarico de quo.

RITENUTO, pertanto, di conferire, l'incarico di commissario ad acta del dell'Ambito Territoriale C2 e dell'Ambito Territoriale C3 e, pertanto, di tutti i Comuni afferenti agli stessi Ambiti, al dott. Luigi Di Marco.

PRESO ATTO che il dott. Luigi Di Marco con nota prot. 2012.0269237 ha comunicato l'accettazione dell'incarico, avendo acquisito la relativa autorizzazione da parte del Presidente della Corte dei Conti in data 5 aprile 2012.

VISTE

- (aa) la legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11;
- (bb) la deliberazione di Giunta Regionale n. 830 del 30 dicembre 2011.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del Settore medesimo

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui integralmente riportati:

1. di nominare il dott. Luigi Di Marco nato a Teramo il 03.08.1972, commissario ad acta dell'Ambito Territoriale C2 e dell'Ambito Territoriale C3, e pertanto, di tutti i Comuni afferenti agli stessi Ambiti, secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 47 della legge regionale n. 11/2007;

2. in conformità alle deliberazioni n. 830/2011 e 831/2011, di conferire al commissario ad acta l'incarico di:

2.1- I. Raccogliere le informazioni di natura amministrativo-contabile dei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale C2, in riferimento ai competenti capitoli di spesa ed alle annualità dell'attuale Piano Sociale Regionale, valutare l'effettivo utilizzo ed imputabilità di tutte le risorse impegnate/spese dai Comuni nel suddetto periodo di riferimento, nonché verificare le risorse-servizi da imputare ai relativi periodi di programmazione;

2.1- II. Rapportare ai competenti uffici della Giunta Regionale gli esiti delle valutazioni e delle verifiche effettuate, nonché adottare tutti i provvedimenti legati alla costituzione del FUA ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 11/2007, del Piano Sociale Regionale di cui alla DGR n. 694/2009, delle indicazioni operative di cui al decreto dirigenziale n. 871/2009 e di quelle successivamente impartite dai competenti uffici della Giunta Regionale.

2.2- I. - Raccogliere le informazioni di natura amministrativo-contabile dei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale C3, in riferimento ai competenti capitoli di spesa ed alle annualità dell'attuale Piano Sociale Regionale, valutare l'effettivo utilizzo ed imputabilità di tutte le risorse impegnate/spese dai Comuni nel suddetto periodo di riferimento, nonché verificare le risorse-servizi da imputare ai relativi periodi di programmazione;

2.2- II. - Rapportare ai competenti uffici della Giunta Regionale gli esiti delle valutazioni e delle verifiche effettuate, nonché adottare tutti i provvedimenti legati all'adozione ed alla trasmissione agli uffici regionali del Piano di Zona ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 11/2007, dell'art. 10 della stessa legge, del Piano Sociale Regionale di cui alla DGR n. 694/2009, delle indicazioni operative di cui al decreto dirigenziale n. 871/2009 e di quelle successivamente impartite dai competenti uffici della Giunta Regionale

3. di attribuire al commissario ad acta incaricato, nell'esercizio delle funzioni proprie, il potere di adottare, in sostituzione degli organi ordinari previsti dallo Statuto dei Comuni sostituiti, tutti i provvedimenti necessari all'espletamento dell'incarico conferito, oltre quelli necessari al ripristino delle violate norme di legge;

4. di determinare il compenso lordo onnicomprensivo da corrispondere al commissario ad acta per lo svolgimento del mandato conferito, in ragione della complessità ed entità dei compiti assegnati, nella misura di €. 20.000,00 oltre alle spese di viaggio vitto e alloggio documentate e sostenute per l'espletamento dell'incarico per ciascuno dei due Ambiti Territoriali commissariati di cui al punto 2;

5. di nominare Micera Pasquale nato a Pozzuoli il 15/02/1962, Raffaele Scognamiglio nato a Napoli il 22/06/1976, Vincenzo D'Onofrio nato a Pomigliano D'Arco il 21/01/1971 e Mazza Aniello nato a Torre del Greco il 14/10/1950, dipendenti regionali, componenti della struttura organizzativa di cui si avvale il commissario ad acta incaricato indifferentemente per l'espletamento dei compiti di cui al punto 2;

6. di determinare il compenso lordo onnicomprensivo da corrispondere a ciascuno dei suddetti dipendenti regionali per l'incarico conferito, nella misura di €. 6.400,00 oltre alle spese di viaggio vitto e alloggio documentate e sostenute per l'espletamento dell'incarico per ciascuno dei due Ambiti Territoriali commissariati;

7. di stabilire che gli oneri derivanti dall'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente provvedimento, gravano per:

7.1 €. 20.000,00 + € 25.600,00 (€ 6.400,00 per dipendente regionale) oltre alle relative spese di viaggio vitto e alloggio documentate e sostenute dal Commissario e dalla struttura organizzativa, in egual misura in capo ai bilanci dei Comuni sostituiti ricadenti nell'ambito C2;

7.2 €. 20.000 + € 25.600,00 (6.400,00 per dipendente regionale) oltre alle relative spese di viaggio vitto e alloggio documentate e sostenute dal Commissario e dalla struttura organizzativa, in egual misura in capo ai bilanci dei Comuni sostituiti ricadenti nell'ambito C3.

8. di stabilire che tutti gli oneri derivanti dal commissariamento degli Ambiti Territoriali C2 e C3 verranno anticipati dalla Regione, con successiva rivalsa, in egual misura, nei confronti dei Comuni appartenenti ai medesimi Ambiti sopra riportati;

9. di stabilire che il presente incarico ha la durata di 90 giorni decorrenti dall'insediamento presso le Amministrazioni sostituite, salvo proroga su motivata richiesta del Commissario ad acta;

10. di inviare il presente decreto al consiglio regionale per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 48 del vigente statuto regionale;

11. di inviare il presente atto provvedimentale al commissario ad acta incaricato, ai Comuni sostituiti ed ai soggetti interessati;

12. di trasmettere il presente decreto al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C., al Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori, al Settore Rapporti e Collegamenti con il Consiglio Regionale e al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché all'Assessore all'Assistenza Sociale per conoscenza.

CALDORO